NOTIZIARIO *del Fisco*

E' un servizio fornito da
NORMAE STUDIO
Via Vecchia Ferriera 22
31600 Vicenza

CIRCOLARE N. 10 DEL 29.10.2026 **ISSN 2465-3543**

IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi — Pag. 2

APPROFONDIMENTI

- Nuovo Testo Unico Iva: verifica delle procedure amministrative — Pag. 4
- Rottamazione-quinquies per le entrate locali degli enti locali — Pag. 5
- Ravvedimento operoso Imu — Pag. 6
- Maggiori controlli sui soggetti non aderenti al CPB — Pag. 7
- Termine di accertamento dei componenti negativi pluriennali — Pag. 8
- Termini di decadenza dell'accertamento — Pag. 9
- Dichiarazione integrativa a favore del contribuente — Pag. 11
- Servizio Vi.diCo.Web per il rilascio del visto di conformità — Pag. 12

STRUMENTI OPERATIVI

- Check list versamento acconti di imposta — Pag. 13
- Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva — Pag. 14
- Check-list due diligence — Pag. 15
- Elementi principali per la valutazione degli assetti organizzativi — Pag. 17

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Rilevazione contabile degli acconti di imposta — Pag. 18
- Numerazione e bollatura dei libri contabili — Pag. 19
- Confronto iperammortamento 2026 e credito d'imposta 4.0 — Pag. 20
- Vantaggi della trasparenza fiscale nelle S.r.l. — Pag. 22

NON SOLO IMPRESA

- CIVIS: assistenza digitale, riesame e seconda istanza — Pag. 23
- Tassi di usura — Pag. 24

AGEVOLAZIONI

- Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro — Pag. 25

SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di novembre 2026 — Pag. 26

- **GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO**
- **SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO**

SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO IN FORMATO WORD

Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurenzia Binda
Coordinatore di redazione: Stefano Zanon

Consiglio di Redazione:
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Elena Fracassi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di Esperti:
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca, C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:
mensile, vendita esclusiva per abbonamento.
Diffusione: circolare diffusa per e-mail.
Servizio abbonamenti:
Tel. 0376/77.51.30
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

***Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.*

IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

NUOVO TESTO UNICO IVA DAL 2027	• Dal 1.01.2027 si applica il nuovo Testo Unico Iva (D.Lgs. 10/2026), che non modifica la sostanza dell'imposta ma cambia la numerazione degli articoli di riferimento. Chi opera in esenzione, ad esempio, oggi richiama in fattura l'art. 10 D.P.R. 633/1972, mentre dal 2027 la previsione corrispondente sarà l'art. 37 del nuovo testo. • Le aziende devono quindi verificare per tempo, con il fornitore del software, i codici norma delle operazioni attive e passive, i richiami di legge riportati in fattura e nei file XML e le registrazioni del ciclo attivo e passivo, soprattutto se i dati vengono acquisiti in automatico dal flusso telematico. L'art. 170, c. 3, prevede che i riferimenti a norme soppresse si intendano rapportati a quelle corrispondenti, ma questa clausola non sostituisce l'aggiornamento dei sistemi, che è opportuno completare prima di fine anno.
RAVVEDIMENTO SPECIALE ANCHE IN 10 RATE	• Con il comunicato 26.10.2026 l'Agenzia delle Entrate segnala la pubblicazione del provvedimento 23.10.2026, n. 296141, che dà attuazione al ravvedimento speciale previsto dall'art. 29 D.Lgs. 148/2026 nei confronti dei contribuenti che entro il 2.11.2026 rinnovano il concordato preventivo biennale 2026-2027 dopo aver concluso la prima adesione per il biennio 2024-2025. • L'opzione è esercitabile per ogni anno sanabile (2020-2023) con il versamento dell'imposta sostitutiva tramite F24 dal 1.01.2027 al 15.03.2027, con un unico versamento oppure in 10 rate mensili. Nel campo "Anno di riferimento" deve essere inserita l'indicazione di una delle annualità (2020-2023) cui si riferisce il versamento, del numero complessivo delle rate e dei codici tributo che saranno istituiti con successiva risoluzione. • Per il calcolo dell'imposta, occorre fare riferimento alle dichiarazioni presentate entro il 12.08.2026, e precisamente ai campi dei relativi modelli Redditi e Irap riportati in allegato allo stesso provvedimento n. 296141/2026.
RIMBORSO E SGRAVIO DEI DAZI DOGANALI IN VIA TELEMATICA	• Con avviso 23.09.2026, l'Agenzia delle Dogane ha definito una nuova procedura, più semplice, per la presentazione delle istanze di restituzione dei diritti doganali, che promuove la digitalizzazione e l'implementazione di nuove semplificazioni. L'Agenzia ha pubblicato anche il manuale utente "Gestione Rimborsi e Sgravi", che fornisce agli operatori le linee guida per accedere all'iter digitalizzato. • La nuova applicazione è accessibile tramite il Portale unico dogane e monopoli (Pudm) e consente di presentare istanze di rimborso e/o di sgravio dei dazi in modalità digitale, in sostituzione degli attuali modelli Rem/Rep, gestire le comunicazioni tra operatore economico e Ufficio Adm da sistema e monitorare ogni fase del processo, sino all'accoglimento o al rigetto.
VERSIONE DEFINITIVA DEI PRINCIPI ITALIANI DI VALUTAZIONE	• È stata pubblicata il 21.09.2026 la versione definitiva dei Principi italiani di valutazione (Piv), le regole e i criteri tecnici emanati dall'Organismo italiano di valutazione (Oiv) per guidare gli esperti nella stima credibile del valore di aziende, beni, strumenti finanziari e immobili. La nuova edizione rivede gli incarichi, introduce in modo espresso la scalabilità del processo e rafforza l'attenzione sulla base informativa e sulla responsabilità dell'esperto. • La nuova versione è applicabile dal 1.01.2027, con possibilità di adozione anticipata. Le nuove regole interessano non soltanto le valutazioni connesse alle operazioni straordinarie, ma anche quelle richieste in sede di bilancio, nei contenziosi e nei procedimenti previsti dalla legge.
RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI PENALI	• Il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali non riguarda l'anno in cui è stato commesso il reato (che si consuma con la presentazione della dichiarazione), bensì il periodo d'imposta correlato alla dichiarazione stessa. Ciò in quanto un ragionamento contrario comporterebbe l'indebito differimento del potere accertativo a un successivo periodo d'imposta.
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E CAMBIO D'USO DELL'IMMOBILE	• La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con la sentenza n. 431/2026, ha sostenuto che è sufficiente il cambio d'uso di un immobile, destinandolo a bed and breakfast, per impedire l'accesso al bonus ristrutturazioni. La detrazione compete solo per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali o che lo diventano dopo l'esecuzione delle opere, mentre col cambio d'uso l'immobile diviene turistico/ricettivo. • Tale sentenza avrà riflessi anche sugli affitti brevi dal momento che i Comuni stanno obbligando i cambi d'uso sugli immobili per limitare gli affitti brevi, prevedendo categorie specifiche dedicate ai Bed and breakfast e agli affittacamere.

Notizie in sintesi (segue)

BANCAROTTA SEMPLICE PER ASSENZA DI LIBRI CONTABILI	• La Cassazione, nella sentenza n. 33938/2026, ha applicato la sanzione della bancarotta semplice all'amministratore della società che non porta i libri in tribunale. Per aggravare il dissesto non basta l'incremento di singole voci di debito nella società poi fallita, ma è necessario che risulti deteriorata la complessiva situazione economico-patrimoniale dell'impresa. Ma anche le spese sorte prima dell'insolvenza contano: sussiste il nesso tra l'inerzia dell'imputato e il fallimento della società se si tratta di oneri per interessi e sanzioni del fisco che crescono nel tempo per il mancato pagamento. Pesa sulla condanna il giudizio controfattuale, che si ottiene confrontando l'andamento effettivo della società con ciò che invece sarebbe successo grazie a un'azione tempestiva: la prova può ritenersi raggiunta se i costi aggiuntivi sono ragionevolmente riconducibili al ritardo.
VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI D'INTENTO	• La Cassazione, con ordinanza n. 25915/2026, ha stabilito, in materia di Iva, che la regolare trasmissione telematica della dichiarazione d'intento non esonera il fornitore da ogni verifica quando emergano elementi idonei a rendere sospetta l'operazione o inattendibile il cliente. Se il Fisco dimostra l'assenza dei requisiti dell'esportatore abituale e la conoscibilità della frode, spetta al cedente provare di avere adottato le cautele ragionevolmente esigibili da un operatore accorto.
VOTO DI ASTENSIONE NELLE ASSEMBLEE DI S.R.L. E S.P.A.	• Il Notariato del Triveneto, con le massime H.B.44 e I.B.35, ha analizzato la disciplina delle assemblee di S.r.l. e S.p.a. In particolare, è stato chiarito che il voto di astensione deve essere equiparato a un voto contrario sia nell'assemblea delle S.p.a. sia in quelle delle S.r.l. Può comunque essere inserito nello statuto della S.r.l. una clausola secondo la quale il voto di astensione determina una diminuzione della base di calcolo del quorum deliberativo, con la conseguenza che il quorum si ottiene confrontando i voti favorevoli e i contrari, senza considerare gli astenuti.
NUOVE REGOLE PER LE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA DAL 12.08.2026	• Le novità del D.Lgs. 148/2026 in materia di società a ristretta base partecipativa non sono retroattive, non essendo una norma di interpretazione autentica. Di conseguenza, la presunzione di accertamento del reddito della società di capitali a ristretta base partecipativa si ap-plica dal 12.08.2026.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L'ISCRO	• È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto dei Ministri del Lavoro e dell'Economia che dà attuazione alle novità del D.L. 60/2024 secondo cui l'erogazione dell'Iscro deve essere accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.
INTEGRAZIONE DI BILANCIO ABBREVIATO CON INFORMAZIONI INSUFFICIENTI	• Il bilancio redatto in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) non esonera dall'obbligo di rispettare la chiarezza, la veridicità e la correttezza. Se le informazioni minime di legge non consentono una rappresentazione intelligibile e completa della situazione patrimoniale e finanziaria, gli amministratori sono tenuti a fornire le informazioni complementari, che potrebbero portare alla stesura del bilancio ordinario. • La giurisprudenza ha anche chiarito che la mancanza di queste informazioni determina la nullità della delibera di approvazione.
RECUPERO E CONFISCA DI CRIPTO-ATTIVITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	• Con il D.Lgs. 186/2026 è stata attuata la direttiva UE 2024/1260 riguardante il recupero e la confisca dei patrimoni di provenienza illecita. Tra le novità, si ricorda l'introduzione di una disciplina espressa per l'esecuzione del sequestro delle criptovalute. Tale sequestro viene eseguito mediante trasferimento delle cripto-attività e, ove possibile, dei relativi mezzi di accesso, comprese le chiavi crittografiche private, nel Fondo unico giustizia, il nuovo servizio dedicato alla gestione e alla custodia dei portafogli digitali oggetto di confisca e sequestro. Tuttavia, qualora il trasferimento risulti impossibile tecnicamente, è legittimo ricorrere ad altre procedure idonee ad assicurare la custodia delle cripto-attività da parte dell'autorità procedente.
VOTO PLURIMO NELLE SOCIETÀ NON QUOTATE	• Il D.Lgs. 7.10.2026, n. 189, consente alle Spa non quotate di prevedere nello statuto l'emissione di azioni a voto plurimo. Il provvedimento introduce anche precisi obblighi informativi e misure di salvaguardia per gli investitori e i soci di minoranza (come elevati quorum deliberativi in assemblea per riequilibrare il potere decisionale e proteggere i soci privi di voto plurimo) da pubblicare nel prospetto informativo per la quotazione e nelle relazioni finanziarie annuali. • Il D.Lgs. 189/2026 punta anche ad armonizzare la disciplina nazionale al quadro europeo, in modo da garantire entro dicembre 2026 che un'azienda italiana possa quotarsi su qualsiasi Sistema multilaterale di negoziazione europeo contando su uno standard minimo riconosciuto da tutti gli ordinamenti, azzerando le asimmetrie competitive tra i listini dell'Unione Europea.
CREDITO INFRANNUALE IVA 3° TRIMESTRE 2026	• Scade il 2.11.2026 il termine per chiedere il rimborso del credito infrannuale Iva relativo al 3° trimestre 2026, ovvero per utilizzare il credito stesso in compensazione orizzontale nei limiti e alle condizioni di legge. In entrambi i casi, i contribuenti aventi diritto devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR. • Possono chiedere il rimborso, o utilizzare in compensazione orizzontale, l'eccedenza d'Iva a credito maturata nel terzo trimestre solare del 2026, purché superiore a € 2.582, i soggetti passivi che, con riferimento a tale periodo, si trovano in una delle situazioni previste.

APPROFONDIMENTI

Nuovo Testo Unico Iva: verifica delle procedure amministrative

Con il D.Lgs. 19.01.2026, n. 10 è stato approvato il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Iva che, per quanto contenuto all'ultimo articolo, esplicherà i propri effetti a decorrere ***dal 1.01.2027****. Il nuovo testo raggruppa al proprio interno l'insieme delle disposizioni precedentemente contenute nel D.P.R. 633/1972, accogliendo anche specifiche misure dettate da provvedimenti differenti, con particolare riferimento ai principi dell'Iva intracomunitaria, del regime del margine, ai sistemi di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi, con l'obiettivo generale di rendere maggiormente fruibile l'insieme dei principi e delle regole alla base della corretta gestione degli adempimenti, sia di natura formale che sostanziale, ai fini Iva, attualizzando nel contempo alcune previsioni, alla luce dell'evoluzione normativa.*

Il primo approccio con il nuovo provvedimento pone in rilievo la immediata necessità di prendere visione (almeno) della nuova numerazione degli articoli che disciplinano le diverse materie, ai fini della corretta gestione della fatturazione attiva, oltre che della corretta registrazione dei documenti inerenti il ciclo passivo, soprattutto se gestiti tramite l'acquisizione automatica dei dati provenienti dal flusso telematico. Si pensi, ad esempio, ai soggetti che operano in esenzione Iva, abituati ad indicare in fattura il riferimento all'art. 10 D.P.R. 633/1972, le cui previsioni sono ora trasfuse nell'art. 37 del nuovo Testo Unico.

Occorre quindi procedere per tempo ad un adeguamento dei sistemi informatici interni, ed in particolare ai "codici norma" delle operazioni attive e passive ai fini Iva, così da presentarsi all'avvio del nuovo anno con un sistema contabile in grado di recepire le novità introdotte.

L'art. 170, c. 3 del nuovo Testo Unico Iva concede, in questo senso, una prima via d'uscita, in relazione ai problemi che potranno evidenziarsi nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, prevedendo che l'eventuale riferimento a disposizioni soppresse deve intendersi rapportato alle corrispondenti disposizioni ricomprese nel nuovo Testo Unico*.*

Tavola **Raccordo delle principali disposizioni**

Fattispecie	Precedenti riferimenti normativi	Nuovi riferimenti normativi (TU Iva)
Cessioni di beni	Art. 2 D.P.R. 633/1972	Art. 5 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Prestazioni di servizi	Art. 3 D.P.R. 633/1972	Art. 10 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Prestazione di servizi - Territorialità	Art. 7-ter D.P.R. 633/1972	Art. 17 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Momento di effettuazione delle operazioni	Art. 6 D.P.R. 633/1972	Art. 24 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Operazioni esenti	Art. 10 D.P.R. 633/1972	Art. 37 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Cessioni all'esportazione	Art. 8 D.P.R. 633/1972	Art. 45 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Cessioni intra-UE	Art. 41 D.L. 331/1993	Art. 39 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Base imponibile	Art. 13 D.P.R. 633/1972	Art. 27 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Valore normale	Art. 14 D.P.R. 633/1972	Art. 28 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Esclusioni dalla base imponibile	Art. 15 D.P.R. 633/1972	Art. 29 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Aliquote d'imposta	Art. 16 D.P.R. 633/1972	Art. 34 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Reverse charge	Art. 17 D.P.R. 633/1972	Art. 64 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Split payment	Art. 17-ter D.P.R. 633/1972	Art. 65 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Detrazione dell'imposta	Art. 19 D.P.R. 633/1972	Art. 56 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Fatturazione delle operazioni	Art. 21 D.P.R. 633/1972	Art. 72 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Note di variazione	Art. 26 D.P.R. 633/1972	Art. 92 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Rimborsi d'imposta	Art. 30 e ss. D.P.R. 633/1972	Art. 114 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Regime del margine	Art. 36 D.L. 41/1995	Art. 143 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Agenzie di viaggio e turismo	Art. 74-ter D.P.R. 633/1972	Art. 141 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10
Attività spettacolistiche	Art. 74-quater D.P.R. 633/1972	Art. 142 D.Lgs. 19.01.2026, n. 10

Rottamazione-quinquies per le entrate locali degli enti locali

***L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies**. Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate e affidati all'agente della riscossione (per esempio Imu, Tari, bollo auto, multe stradali). L'elenco, consultabile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, riporta la denominazione degli enti e l'indicazione di eventuali soggetti terzi che, per conto degli stessi enti, hanno affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione carichi rientranti nella definizione agevolata. Tale elenco viene introdotto in esecuzione dell'art. 10-quinquies D.L. 38/2026 che ha esteso la disciplina sulla Rottamazione-quinquies (disposizioni di cui all'art. 1, cc. da 82 a 101 L. 199/2025), con alcune deroghe specifiche, a tutti i debiti, tributari e non risultanti dai carichi affidati dal 1.01.2000 al 31.12.2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che ne abbiano previsto l'applicazione alle proprie entrate.*

AMBITO APPLICATIVO DELLA MISURA

- L'applicazione della misura agevolativa è subordinata all'adozione da parte dell'ente interessato di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine del 31.07.2026.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato l'elenco dei circa 1.500 enti che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies.

La misura introdotta dall'art. 10-quinquies D.L. 38/2026 si riferisce solo ai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Non riguarda, invece, i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati per la riscossione coattiva a concessionari privati, per i quali la legge di Bilancio 2026 attribuisce agli enti territoriali la possibilità di emanare **apposite delibere e regolamenti** per **introdurre una definizione agevolata autonoma** gestita secondo le modalità decise da ciascun ente.

AMBITO OGGETTIVO

- Debiti:
  - tributari e non, risultanti dai carichi affidati, dal 1.01.2000 al 31.12.2023, agli agenti della riscossione **dalle regioni e dagli enti locali**;
  - con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

MISURA DELLA DEFINIZIONE

- I debiti possono essere estinti **versando** le somme dovute:
  - a titolo di capitale;
  - maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

- Sono **abbattuti** e non devono essere versati:
  - gli importi affidati a titolo di **interessi e sanzioni**;
  - gli **interessi di mora** ex art. 30 D.P.R. 602/1973;
  - le **sanzioni** e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. sanzioni civili, di cui all'arti. 27, c. 1 D.Lgs. 46/1999);
  - gli **aggi** per l'agente della riscossione, ex art. 17 D.Lgs. 112/1999.

Per le **sanzioni amministrative**, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni si applicano solo a **interessi e aggi**.

Tavola **Scadenzario degli adempimenti**

Data	Soggetto	Adempimento
Dal 15.10.2026	Agente della riscossione	Pubblica i dati dei carichi definibili e le modalità telematiche.
Fra il 16.10.2026 e il 15.12.2026	Debitore	Invia la dichiarazione di adesione telematica; tale dichiarazione può essere integrata entro il 15.12.2026.
Entro il 28.02.2027	Agente della riscossione	Comunica le somme dovute e le rate.
Entro il 31.03.2027	Debitore	• Pagamento dell'unica soluzione o della prima rata. • Revoca delle dilazioni sospese.

TAVOLA ELENCO REGIONI ED ENTI LOCALI CHE HANNO ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

Ravvedimento operoso Imu

L'art. 10-bis D.L. 26.10.2019, n. 124 ha reso possibile il ravvedimento operoso ultrannuale a prescindere dalla natura del tributo violato. Il contribuente può porre rimedio agli omessi versamenti, ad esempio Imu, Tasi, ecc., per i quali sia già decorso il termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione di competenza dell'anno.
Il D.Lgs. 147/2026 ha inoltre esteso ai tributi locali l'accesso al ravvedimento nel caso in cui la violazione sia stata già constatata e siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, salvo il caso di notifica di un avviso di liquidazione o di accertamento.

OMESSI O CARENTI VERSAMENTI DI IMPOSTE	**Entro i 14 giorni** successivi alla scadenza del termine per il versamento ("sprint").		• **0,08%** (12,5% x 1/10 x 1/15) per ogni giorno di ritardo. • La sanzione varia dallo 0,08% per 1 giorno di ritardo al 1,17% per 14 gg. di ritardo.
	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza del versamento (breve).		**1,25%** (12,5% x 1/10).
	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza del versamento (intermedio).		**1,39%** (12,5% x 1/9).
	Dal 91° giorno successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione (lungo).		**3,13%** (25% x 1/8).
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.		**3,57%** (25% x 1/7).
	Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 27.07.2000, n 212 (lett. e).		**4,17%** (25% x 1/6).
	Dopo la constatazione fatta con processo verbale di constatazione di cui all'art. 24 L. 7.01.1929, n. 4 (lett. f).		**5,0%** (25% x 1/5).
	Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, c. 3 L. 27.07.2000, n. 212 relativo alla violazione constata di cui al citato art. 24 (lett. g).		**6,25%** (25% x 1/4).
INFEDELE[2] DICHIARAZIONE	**Entro 90 giorni** dal termine di scadenza previsto.	Errori che **incidono** sul tributo.	Sanzione (1/9 del minimo) pari al **5,56%** (1/9 di € 50,00)[3].
		Errori che **non** incidono sul tributo[1].	Sanzione (1/9 del minimo) pari a **€ 5,56** (1/9 di € 50,00).
	Entro il termine per la **presentazione della dichiarazione** relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. Presentando dichiarazione rettificativa	Errori che **incidono** sul tributo.	Sanzione (1/8 del minimo) pari al **6,25%** (1/8 di € 50,00)[2].
		Errori che **non** incidono sul tributo[1].	Sanzione (1/8 del minimo) pari a **€ 6,25** (1/8 di € 50,00).
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	**Entro 90 giorni** dal termine di scadenza previsto (tardiva presentazione).	Sanzione 1/10 del minimo, pari al **10%** (1/10 del 100%) se è dovuta imposta[4].	
		Sanzione 1/10 del minimo, pari a **€ 5,00** (1/10 di € 50,00) se non è dovuta imposta.	
		La sanzione è ridotta alla metà (5% e € 5,00) nel caso la regolarizzazione avvenga **entro 30 giorni**.	
	Oltre 90 giorni dal termine (dichiarazione omessa).	Sanzione dal 100% al 200% (minimo € 50).	**No ravvedimento[5].**

Note

1. È necessario presentare la dichiarazione rettificativa (C.M. 13.07.1998, n. 184).
2. Con un minimo di **€ 6,25** (art. 1, c. 697 L. 147/2013).
3. Con un minimo di **€ 5,56**.
4. Con un minimo di **€ 5,00**.
5. Per le violazioni commesse dal 1.09.2024 (quindi dichiarazioni Imu presentate dal 2025).

ASPETTI OPERATIVI

Maggiori controlli sui soggetti non aderenti al CPB

Il legislatore, nel corso degli ultimi decenni, ha fatto sempre più ricorso a strumenti accertativi sostanzialmente automatici, per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi da parte dei contribuenti (dai coefficienti presuntivi di reddito alla minimum tax, dal concordato di massa ai parametri e studi di settore, dal concordato preventivo triennale a biennale, dalla pianificazione fiscale concordata alla programmazione fiscale).
Da ultimo, il D.Lgs. 13/2024 fa riemergere il concordato preventivo biennale che investe sostanzialmente i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
L'accettazione della proposta e conseguente adesione, per i periodi di imposta oggetto del concordato, determina un ***blocco dell'attività di accertamento****. Infatti, non possono essere effettuati gli accertamenti analitici, analitici-induttivi e induttivi, di cui all'art. 39 D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano alcune cause di decadenza normativamente previste. A seguito del D.Lgs. 148/2026 e circ. n. 8/E/2026, l'adesione in assenza dei requisiti di accesso è priva di effetti fin dall'origine e non determina più decadenza.*

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO

Dati del contribuente

Il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi assume una rilevanza centrale affinché l'istituto del concordato preventivo biennale (CPB) possa correttamente trovare applicazione.

Un ruolo fondamentale è pertanto rivestito dal riscontro della veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite all'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti interessati all'applicazione del CPB per la formulazione delle relative proposte.

CENTRALITÀ DEL CPB

Centralità della correttezza dei comportamenti dichiarativi

- Veritiera dichiarazione della **sussistenza dei requisiti** previsti e dell'**insussistenza delle cause di esclusione**.
- Regolare adempimento degli **obblighi contabili e dichiarativi** e di comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Decadenza

È essenziale che, in corso di CPB, non si verifichino le fattispecie indicate all'art. 22 D.Lgs. 13/2024, che comporterebbero la decadenza dal concordato.

L'esistenza di **attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità** di passività dichiarate che, a seguito di accertamento nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, comportano la decadenza dal CPB, se risultano per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati.

Per le adesioni 2026-2027, a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di **errori od omissioni** nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati.

Tali ipotesi e l'eventuale **modifica o integrazione** della dichiarazione, non comportano più la decadenza dal concordato senza alcuna possibilità di rimedio; ma comportano la decadenza solo a seguito di notifica di atto di accertamento e **sempreché "il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati**".

In merito alla preclusione all'attività di accertamento di cui all'art. 39 D.P.R. 600/1973, prevista all'art. 34 D.Lgs. 13/2024, la circ. n. 9/E/2025, osserva che l'attività di accertamento, per i periodi di imposta oggetto del concordato, può essere effettuata qualora in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione Finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui all'art. 22 D.Lgs. 13/2024.

Termine di accertamento dei componenti negativi pluriennali

L'art. 22 D.Lgs. 148/2026 ha stabilito per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, che il termine previsto per l'accertamento dall'art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973 (31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applicano le disposizioni generali di cui all'art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa. Le nuove disposizioni, che interessano anche le quote dell'iperammortamento, sono applicabili ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2027.

TERMINI DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO	**Oggetto**	• Componenti negativi del **reddito d'impresa** a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti. • Sembrano, pertanto, esclusi i componenti positivi di reddito (come plusvalenze), le detrazioni, i crediti d'imposta e le perdite fruibili in più anni e il lavoro autonomo.
	Termine	Si applica il termine previsto per l'accertamento dall'art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973: 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
	Decorrenza	Il termine decorre a partire dalla dichiarazione relativa al **periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota dei componenti è stata dedotta**.
VIOLAZIONI	**Notifica avviso di accertamento**	• Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il **periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi**, si applicano le disposizioni generali di cui all'art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973. • Quindi, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. • Questo inciso evita l'estinzione del potere impositivo anche in caso di accertamento tempestivamente effettuato; l'Amministrazione rischierebbe di non poter accertare le componenti degli anni successivi, benché l'azione di controllo sia stata tempestivamente intrapresa.
	Poteri di controllo ordinari	Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti.
	Dichiarazione integrativa	• Resta inoltre ferma l'applicazione dell'art. 1, c. 640, lett. b) L. 190/2014. • Pertanto, nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli artt. 2, c. 8 e 8, c. 6-bis D.P.R. 322/1998 e 13 D.Lgs. 472/1997, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, i termini per l'accertamento di cui agli artt. 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.
	Quote di ammortamento	Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione si applica per le **violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto** del bene o del sostenimento della spesa.
ENTRATA IN VIGORE		• Le nuove disposizioni sono applicabili ai beni e servizi **acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2027**. • In assenza di una espressa qualificazione da parte del legislatore della natura interpretativa della disposizione e tenuto conto che l'art. 22, c. 3 D.Lgs. 148/2026 ne stabilisce specificamente la decorrenza, la norma introduce una regola nuova in materia di termini per l'esercizio dell'attività di accertamento relativamente ai componenti negativi a efficacia pluriennale, applicabile ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2027 (Telefisco settembre 2026). Per esempio, gli accertamenti relativi agli acquisti effettuati nel 2027 dovranno essere notificati entro il 31.12.2033, anche se riguardano quote di costi dedotte in anni successivi al 2027, fino all'anno precedente a quello dell'accertamento.

Termini di decadenza dell'accertamento

Il sistema dei termini di decadenza dell'accertamento fiscale, un tempo incentrato sulla data del 31.12 come scadenza certa e uniforme, si è trasformato in un meccanismo articolato con scadenze variabili e "mobili". Le deroghe introdotte negli anni - contraddittorio preventivo generalizzato, regimi speciali per crediti d'imposta, monitoraggio fiscale estero, recupero di aiuti di Stato - rendono oggi indispensabile un'analisi caso per caso. Non esiste più un'unica data di riferimento: la decadenza effettiva dipende dal tipo di atto, dalla natura della contestazione, dalla condotta procedurale dell'Ufficio e dalle scelte del contribuente. La verifica richiede un approccio sistematico che muova dall'identificazione del tipo di atto e del momento rilevante, fino al calcolo delle eventuali proroghe applicabili.

<table>
<tr><td rowspan="2">Termine ordinario: imposte sui redditi e Iva
Art. 43 D.P.R. 600/1973
Art. 57 D.P.R. 633/1972</td><td>L'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.</td><td colspan="2">Esempio: periodo d'imposta 2020, dichiarazione presentata nel 2021.</td><td>Termine ordinario: 31.12.2026.</td></tr>
<tr><td>In caso di dichiarazione omessa il termine è il 7° anno. Il momento rilevante è quello di presentazione della dichiarazione, non il periodo cui si riferiscono le imposte.</td><td colspan="2">Dichiarazione omessa per il 2020.</td><td>Termine: 31.12.2028.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Fine della proroga Covid per il periodo d'imposta 2019</td><td rowspan="2">• L'art. 67 D.L. 18/2020 aveva sospeso i termini di accertamento per 85 giorni durante l'emergenza pandemica, con effetti sulle annualità aperte al 17.03.2020 (dal 2016 al 2018).
• Per il periodo d'imposta 2019 la sospensione non produce alcun effetto e dal 2020 si torna alla scadenza ordinaria.</td><td>Anni con coda Covid</td><td>• 2016.
• 2017.
• 2018.</td><td>• 26.03.2023.
• 26.03.2024.
• 26.03.2025.</td></tr>
<tr><td>Nessuna coda</td><td>2019</td><td>Scadenza al 31.12.2025.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Contraddittorio preventivo generalizzato e proroga dei termini
Art. 6-bis L. 212/2000</td><td rowspan="2">• Prima di emettere un atto impositivo, l'Ufficio deve notificare al contribuente uno schema di atto. Il contribuente ha 60 giorni per presentare memorie. Solo dopo questo termine l'Ufficio può emettere l'atto definitivo.
• Se lo schema di atto è notificato entro il termine ordinario di decadenza, scatta una proroga automatica di 120 giorni dalla scadenza dei 60 giorni, al verificarsi di almeno una condizione:
- la scadenza dei 60 giorni cade dopo il termine ordinario di decadenza;
- tra la scadenza dei 60 giorni e il termine ordinario di decadenza intercorrono meno di 120 giorni.
• La proroga decorre dalla scadenza del termine per il contraddittorio, non dalla data di notifica dello schema di atto.</td><td colspan="2" rowspan="2">Esempio
• Schema notificato il 1.09.2026 (periodo 2020). I 60 giorni scadono il 31.10.2026.
• Tra il 31.10 e il 31.12 vi sono 61 giorni, cioè meno di 120.
• Se invece lo schema fosse notificato il 1.03.2026 (60 giorni al 30.04.2026, con 245 giorni liberi fino al 31.12.2026).</td><td>• Proroga.
• Nuovo termine: 28.02.2027.</td></tr>
<tr><td>Nessuna proroga.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Schemi notificati a settembre 2026 generano decadenze intorno a marzo 2027.</td></tr>
<tr><td>Contraddittorio non obbligatorio: posizione dell'Agenzia Entrate
Telefisco 2026</td><td>• Per alcune categorie di atti (es.: recupero di crediti inesistenti) il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per legge. Tuttavia, l'AdE ha chiarito che quando l'Ufficio lo applica volontariamente, valgono le stesse regole e gli stessi termini di proroga previsti per il contraddittorio obbligatorio.
• La scelta di attivare il procedimento comporta tutte le conseguenze temporali, inclusa la proroga di 120 giorni.</td><td colspan="2">Esempio
Schema di atto per recupero credito inesistente notificato nell'autunno 2026 (termine ordinario 31.12.2026).</td><td>• Si applica la proroga.
• L'atto definitivo può essere notificato nei primi mesi del 2027 senza violare la decadenza.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Accertamento con adesione dopo lo schema di atto: la data che rileva
Art. 5, c. 3-bis D.Lgs. 19.06.1997, n. 218</td><td>Se il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione dopo aver ricevuto uno schema di atto, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni dalla scadenza naturale (non dalla comparizione), se tra la data fissata per la comparizione e la decadenza naturale intercorrono meno di 90 giorni.</td><td colspan="3">• Nel caso il contribuente presenti istanza a fine dicembre 2026, la comparizione non può essere fissata in pochi giorni. Se cade nel 2027, il termine ordinario è già scaduto.
• La norma, letta letteralmente, potrebbe far ritenere che la proroga non scatti.</td></tr>
<tr><td>La norma usa la parola "comparizione" (l'incontro ufficiale tra le parti), non la data di presentazione dell'istanza.</td><td colspan="3">L'Agenzia non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali su questo punto.</td></tr>
</table>

Termini di decadenza dell'accertamento (segue)

Tavola — **Principali deroghe previste da discipline specifiche**

Macro-tema	Regola generale	Esempi e precisazioni pratiche	
Crediti d'imposta non spettanti o inesistenti Art. 38-bis, c. 1, lett. c) D.P.R. 600/1973	• **Crediti "non spettanti"** (il presupposto esiste, ma il credito è usato in eccesso o mancano requisiti specifici): termine di **5 anni dall'utilizzo in compensazione**. • **Crediti "inesistenti"** (il presupposto manca): termine di **8 anni dall'utilizzo**.	Credito **non spettante** utilizzato nel 2021.	Termine: 31.12.2026.
		Credito **inesistente** utilizzato nel 2021.	Termine: 31.12.2029.
Crediti R&S Inesistenti del biennio 2016-2017: proroga speciale di 2 anni Art. 5, c. 12, ultimo periodo D.L. 21.10.2021, n. 146	• Esclusivamente per i crediti R&S qualificati come **inesistenti** relativi agli anni di utilizzo 2016 e 2017 sono aggiunti **2 anni ulteriori** agli 8 già previsti. • La norma è circoscritta a questa fattispecie al di fuori della quale si applica il termine ordinario di **5 anni**.	Credito R&S **inesistente, utilizzo 2016**.	Termine: 31.12.2026.
		Credito R&S **inesistente, utilizzo 2017**.	Termine: 31.12.2027.
		Al 31.12.2026 scade il termine per i crediti R&S **non spettanti** utilizzati nel 2021 (5 anni).	
Monitoraggio fiscale estero (quadro RW): raddoppio per Paesi black-list Art. 12, c. 2-bis D.L. 1.07.2009, n. 78	• Per le attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero e non indicate nel **quadro RW**, il termine ordinario di 5 anni **raddoppia a 10 anni** se le attività sono localizzate in **Paesi o territori a fiscalità privilegiata** (Paesi "black-list"). • Se le attività sono detenute in Paesi non inclusi nelle black-list, il termine rimane ordinario (5 anni). • Il raddoppio riguarda l'intero accertamento collegato a tali investimenti.	**Attività in Paese black-list**, periodo 2020 (modello 2021), non dichiarata nel RW.	Termine ordinario 31.12.2026 **raddoppiato a 31.12.2031**.
		Stessa attività in Paese non black-list.	Termine ordinario 31.12.2026.
Recupero aiuti di Stato indebiti Art. 38-bis, c. 1-bis D.P.R. 600/1973	Gli atti di recupero delle somme che costituiscono aiuti di Stato e aiuti *de minimis* devono essere notificati entro il 31.12 dell'**8° anno successivo** a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione, ovvero a quello di presentazione della dichiarazione.	-	
Tributi locali: scissione degli effetti della notifica cartacea Art. 1, c. 161 L. 296/2006	• I tributi locali (IMU, TARI, addizionali comunali) sono spesso notificati in forma **cartacea** tramite agente notificatore o ufficiale giudiziario. • Per queste notifiche vale il principio della **scissione soggettiva degli effetti**: - ai fini del rispetto del termine di decadenza da parte dell'ente locale rileva la data di consegna dell'atto all'agente notificatore; - ai fini del calcolo dei 60 giorni per il ricorso rileva la data di ricezione da parte del contribuente.	Ente locale consegna l'atto all'ufficiale giudiziario il **31.12.2026**.	Atto tempestivo, entro il 31.12 del 5° anno successivo.
		Il contribuente riceve la notifica il **12.01.2027**.	Ha 60 giorni da tale data per ricorrere.
		Se la consegna al notificatore avviene il 2.01.2027.	Atto tardivo, impugnabile per decadenza.
		In caso di contenzioso: richiedere sempre la **relata di notifica** con data di consegna al notificatore.	
Concordato preventivo biennale (CPB)	• L'adesione al CPB 2025-2026 proroga automaticamente di 1 anno i termini di accertamento (31.12.2026). • In caso di rinnovo del concordato per il biennio 2026-2027 è anticipato di 2 anni il termine di decadenza dell'accertamento (**31.12 del 3° anno** successivo) e i termini ordinari **in scadenza al 31.12.2026 sono differiti al 31.12.2027**.		
Regime premiale ISA	I contribuenti con punteggio ISA ≥ 8 beneficiano della **riduzione di 1 anno dei termini ordinari** (anche in caso di adesione al concordato preventivo ex art. 19 D.Lgs. 13/2024) [art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017].		
Ravvedimento speciale	• L'adesione al ravvedimento speciale per le annualità 2019-2023 in presenza di adesione per il biennio 2025-2026 prolunga i termini di accertamento fino al 31.12.2028 (art. 12-ter D.L. 84/2025). • L'adesione al ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023 prolunga i termini di accertamento fino al 31.12.2029 (art. 29 D.Lgs. 148/2026).		
Tracciabilità dei pagamenti	Chi garantisce la tracciabilità dei pagamenti può beneficiare della riduzione di 2 anni dei termini ordinari di accertamento (art. 3 D.Lgs. 127/2015).		
Componenti pluriennali Art. 22 D.Lgs. 148/2026	• Per i componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine per l'accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta. • Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa. • Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo in corso di notifica, per il precedente e i successivi si applicano i termini ordinari.		Beni e servizi acquistati dal periodo di imposta in corso al 31.12.2027.

Dichiarazione integrativa a favore del contribuente

Il D.L. 193/2016 ha regolato una delle questioni più controverse del panorama tributario, ossia la possibilità di correggere un errore presentando una dichiarazione integrativa a proprio favore. L'integrativa a favore può ora essere inviata entro i termini previsti per l'accertamento; conseguentemente, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (affetta da errore). Il termine è stato così uniformato a quello previsto per la trasmissione delle dichiarazioni integrative "a sfavore". In altri termini, i contribuenti che si accorgono di avere commesso errori od omissioni possono correggerli senza attendere la rettifica dell'ufficio, che comporterebbe l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni rilevate. Ciò premesso, ai fini procedurali, assume rilievo il periodo entro il quale tale dichiarazione - che a tutti gli effetti sostituisce quella originaria inviata - è inviata. Il minor debito o il maggior credito, infatti, possono essere recuperati con differenti modalità, come di seguito schematizzato. Il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa.

ERRORI NEL MODELLO REDDITI

CORREZIONI ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE

Dichiarazione correttiva

Dichiarazione correttiva nei termini	• Qualora ci si accorga di avere commesso errori e **non siano ancora scaduti i termini di presentazione del modello Redditi**, è possibile presentare una seconda dichiarazione dei redditi, che corregge quella già consegnata. • Nella dichiarazione correttiva deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria, con le necessarie correzioni o integrazioni. • **Non è dovuta alcuna sanzione**.
Dati "integrati"	È possibile esporre redditi non dichiarati ovvero indicare oneri deducibili o detraibili non indicati, in tutto o in parte, in quella precedente.
Maggior credito o minore imposta	Se scaturisce un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può scegliere di chiederlo a rimborso ovvero riportarlo a credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.
Minor credito o maggiore imposta	• Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa hanno determinato una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini previsti ovvero la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione. • **Se i termini per i versamenti sono già scaduti**, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo.

CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE

Dichiarazione integrativa

Dichiarazione rettificativa o integrativa	Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione **completa di tutte le sue parti**. Mediante **modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta** cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposti	Per presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è richiesta la **tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria**.
Minor debito o maggiore credito	• **L'eventuale credito risultante può essere utilizzato in compensazione**. • Per i casi di correzione di errori contabili di competenza, qualora la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. • Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o del maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
Termini	Possono essere oggetto d'integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate **entro 90 giorni** dal termine di scadenza.

Servizio Vi.diCo.Web per il rilascio del visto di conformità

Con provvedimento 22.09.2026, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato il servizio "Vi.diCo.Web - Visto di conformità", che consentirà ai professionisti di inviare direttamente online, dall'area riservata, la comunicazione preventiva che deve essere presentata per esercitare la facoltà di rilascio del visto di conformità. Con le stesse modalità sarà possibile trasmettere la modifica dei dati e degli atti già comunicati nonché l'eventuale rinuncia. L'Agenzia ha attivato il 5.10.2026 il nuovo canale telematico, che diverrà l'unica modalità di invio della comunicazione a partire dall'11.01.2027, pubblicando una Guida operativa.

VISTO DI CONFORMITÀ

Requisiti soggettivi

a) Non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati finanziari.
b) Non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari.
c) Non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria.
d) Non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 15, c. 1 L. 55/1990, come sostituito dall'art. 1 L. 16/1992.
d-bis) Non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 39, c. 4 D.Lgs. 241/1997 nei 5 anni precedenti.

Adempimenti preliminari

- Possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.
- Stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a € 3 milioni, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
- Comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del professionista.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

La comunicazione è inviata, mediante il servizio on line, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del professionista.

- L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile dal 5.10.2026 il servizio nella sezione "Servizi", selezionando la voce Vi.diCo.Web - Visto di conformità. È raggiungibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate al percorso "Professionisti" > "Comunicazioni" > "Visto di conformità e professionisti abilitati" oppure "Intermediari" > "Comunicazioni" > "Visto di conformità e professionisti abilitati".
- A partire **dall'11.01.2027, la comunicazione è effettuata esclusivamente** tramite il **servizio on line**.

- Fino al 10.01.2027, la comunicazione può essere presentata con le consuete modalità (circ. Ag. Entrate 28/2014):
  - consegna a mano;
  - invio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
  - invio tramite PEC.

NUOVO SERVIZIO ONLINE

- Il servizio on line "Vi.diCo.Web - Visto di conformità" consente di trasmettere in modalità telematica:
  - la **comunicazione** per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità;
  - le **integrazioni** a una comunicazione già presentata, sia autonomamente sia a seguito di una specifica richiesta della Direzione regionale competente;
  - le **variazioni** dei dati, degli elementi e degli atti comunicati;
  - l'eventuale **rinuncia** alla facoltà di rilasciare il visto di conformità, indicando la data dalla quale la stessa ha efficacia.

- Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e dei documenti trasmessi, sono comunicate tramite il citato servizio, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
- L'Agenzia delle Entrate attesta, tramite il servizio on line, l'avvenuta protocollazione della comunicazione da parte della Direzione regionale competente.

- Prima di procedere all'invio della comunicazione, è necessario allegare la documentazione richiesta dalla normativa.
- In particolare, devono essere trasmessi:
  - copia integrale della garanzia e delle quietanze di pagamento indicate nella comunicazione;
  - nel caso di STP - Società tra Professionisti, copia dell'eventuale patto parasociale adottato.
- Il professionista può, inoltre, produrre ogni ulteriore documentazione, dichiarazione sostitutiva o autocertificazione ritenuta utile per integrare e completare le informazioni da comunicare all'Agenzia delle Entrate.
- La documentazione deve essere caricata utilizzando file predisposti in uno dei seguenti formati: pdf, p7m, jpg/jpeg o tiff.

- Il servizio "Vi.diCo.Web - Visto di conformità" guida il professionista nella compilazione della comunicazione, consentendone l'invio alla Direzione regionale competente.
- La finalità è quella di potenziare il processo di acquisizione, gestione e trattamento delle comunicazioni dei professionisti, mediante procedure telematiche volte a razionalizzare i flussi informativi e a semplificare le attività istruttorie per garantire maggiore efficienza amministrativa, uniformità operativa e corretta gestione delle informazioni fornite.
- Il servizio on line consente al professionista, inoltre, di **conoscere lo stato di lavorazione della comunicazione**, di **verificare la propria iscrizione** nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità, di **consultare l'elenco delle comunicazioni inviate**.

GUIDA OPERATIVA ALLA PROCEDURA VI.DICO.WEB

STRUMENTI OPERATIVI

Check list versamento acconti di imposta

*Si propongono alcune check list di controllo che possono essere di ausilio nelle procedure di determinazione degli acconti di imposte e contributi. Si ricorda che per i "**soggetti ISA**" l'acconto è dovuto in 2 rate di pari importo nella misura del 50% ciascuno; per i "**soggetti no ISA**" l'acconto è dovuto con 1ª rata del 40% e 2ª rata del 60%. Per effetto della L. 234/2021, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997.*

Esempio **Check list successiva al versamento acconti imposta**

Dichiarante	Elenco versamenti anno	2026
Bianchi Luca		

IRPEF **Acconto nella misura del 100% (Rigo RN 34/RN 62 Mod. Redditi 2026 PF)**	1° acconto 2026	Cod. F24 4033	€ 181,76	Versato: ☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto	☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐ ..... ☐	**Cause riduzione**
	2° acconto 2026	Cod. F24 4034	€ 272,65	Versato: ☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto	☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐	
	Totale versato		**€ 576,41**			
IRAP **Acconto nella misura del 100% (Rigo IR 21 - Mod. Irap 2026)**	1° acconto 2026	Cod. F24 3812	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Estinzione soggetto ☐ Operazione straordinaria ☐ ..... ☐	**Cause riduzione**
	2° acconto 2026	Cod. F24 3813	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Estinzione soggetto ☐ Operazione straordinaria ☐	
	Totale versato		**€**			
IRES **Acconto nella misura del 100% (Rigo RN 17 - Mod. Redditi 2026 SC; rigo RN 28 - Mod. Redditi 2026 ENC)**	1° acconto 2026	Cod. F24 2001	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Estinzione soggetto ☐ Operazione straordinaria ☐ ..... ☐	**Cause riduzione**
	2° acconto 2026	Cod. F24 2002	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Estinzione soggetto ☐ Operazione straordinaria ☐	
	Totale versato		**€**			
IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DEI MINIMI **Acconto nella misura del 100% (Rigo LM 42 - Mod. Redditi 2025 PF)**	1° acconto 2026	Cod. F24 1793	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐ ..... ☐	**Cause riduzione**
	2° acconto 2026	Cod. F24 1794	€	Versato: ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	☐ Minor reddito ☐ Assenza tipologia reddito ☐ Decesso contribuente ☐ Operazione straordinaria ☐	
	Totale versato		**€**			

... omissis ...

FAC-SIMILE CHECK LIST VERSAMENTO ACCONTI DI IMPOSTA (COMPILABILE)

Scheda raccolta dati per liquidazioni periodiche Iva

L'obbligo di presentazione della comunicazione è stato istituito per i soggetti passivi Iva in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis D.L. 31.05.2010, n. 78. Nel modello il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, effettuate ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 1-bis D.P.R. 23.03.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, c. 1, lett. e), e 74, c. 4. La Comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Si propone una scheda di raccolta dati.

Esempio **Scheda raccolta di per liquidazioni periodiche Iva**

Scheda raccolta dati per la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche Iva

Periodo di imposta	2026	☐ Contabilità separata ☐ Aderente a liquidazione Iva di gruppo
Contribuente	Alfa di Rossi Mario & C. S.n.c.	
Partita IVA	01234560201	
Periodicità	☐ Mensile	☒ Trimestrale

Scadenze 2026	1° trimestre	1.06.2026
	2° trimestre	30.09.2026
	3° trimestre	30.11.2026
	4° trimestre	28.02.2027

1° trimestre	☐ Predisposizione	☐ Verifica anagrafica		Data	
	☐ Controllo	☐ Invio		Data	
	☐ Ricevuta trasmissione	☐ Stampa modello			
	Ricevuto segnalazioni	☐ Sì	☐ No		☐ Verifica
	☐ Ravvedimento operoso			Data	
2° trimestre	☐ Predisposizione	☐ Verifica anagrafica		Data	
	☐ Controllo	☐ Invio		Data	
	☐ Ricevuta trasmissione	☐ Stampa modello			
	Ricevuto segnalazioni	☐ Sì	☐ No		☐ Verifica
	☐ Ravvedimento operoso			Data	
3° trimestre	☒ Predisposizione	☒ Verifica anagrafica		Data	17.11.2026
	☒ Controllo	☒ Invio		Data	18.11.2026
	☒ Ricevuta trasmissione	☒ Stampa modello			
	Ricevuto segnalazioni	☐ Sì	☒ No		☐ Verifica
	☐ Ravvedimento operoso			Data	
4° trimestre	☐ Predisposizione	☐ Verifica anagrafica		Data	
	☐ Controllo	☐ Invio		Data	
	☐ Ricevuta trasmissione	☐ Stampa modello			
	Ricevuto segnalazioni	☐ Sì	☐ No		☐ Verifica
	☐ Ravvedimento operoso			Data	

Operazione straordinaria	Comunicazione del soggetto	☐ Soggetto dante causa ☐ Soggetto avente causa
	Status del soggetto dante causa	☐ Estinto ☐ Non estinto

… omissis …

CHECK LIST RACCOLTA DATI PER COMPILAZIONE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA (COMPILABILE)

Check-list due diligence

*Per due diligence si intende **l'attività di indagine e di acquisizione di informazioni su una società** con lo scopo di valutarne punti di forza e di debolezza in vista di operazioni straordinarie come acquisizioni, cessioni, investimenti, finanziamenti. La due diligence ha l'obiettivo di far convergere due interessi contrapposti: quello della società, che vuole rendersi interessante per poter acquisire nuove risorse, e quello degli investitori, istituzionali e retail, che devono valutare il profilo rischio-rendimento, ma non dispongono di tutte le informazioni. Si propongono 2 check-list per la raccolta delle informazioni di due diligence, una completa e una semplificata.*

Tavola n. 1 **Check-list completa**

DUE DILIGENCE COMPLETA			
Numero	**Titolo**	**Controllo**	**Note**
1	**Società del gruppo e attività - Documentazione generale**		
1	Chart relativa alla struttura del gruppo XXXX. Dettaglio delle controllanti e delle partecipazioni di YYY S.p.a., YYYY ZZZZ LLC e ... e le imprese collegate, se del caso (di seguito, collettivamente definite come le "Società").		
2	Documento contenente il nome di ciascuna delle Società, ammontare del capitale deliberato, sottoscritto e versato, estremi della sede legale o amministrativa, principali stabilimenti.		
3	Corporate Management Organization Chart delle Società, incluso titolo, funzioni e responsabilità all'interno dello stesso.		
4	Lista delle sedi secondarie e uffici di rappresentanza delle Società.		
5	Lista delle partecipazioni tra Società, nonché partecipazioni o diritti sul capitale di altre società o persone giuridiche.		
6	Descrizione delle attività di ciascuna Società e delle attività di eventuali divisioni o rami di azienda delle stesse.		
7	Elenco dei Paesi nei quali ciascuna Società operi e copia di ogni certificato di ammissione od iscrizione quale società straniera, se esistente.		
2	**Documentazione societaria**		
1	Estremi di ciascuna delle Società: data e luogo di costituzione, sede legale, sedi operative, codice fiscale, Iva, iscrizione al Registro delle Imprese o equivalenti secondo la giurisdizione interessata (con indicazione di eventuali procedure di liquidazione).		
2	Atto costitutivo di ciascuna Società.		
3	Statuto vigente di ciascuna Società, statuto originario e successive variazioni.		
4	Libro Soci, Libro Consiglio (e Comitato Esecutivo, se esistente), Libro Assemblee, Libro Collegio Sindacale o qualsiasi altro documento equivalente secondo la giurisdizione interessata, delle Società.		
5	Documentazione attestante l'adozione e l'effettiva attuazione dei modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/2001 o strumento equivalente secondo la giurisdizione interessata.		

- omissis -

CHECK-LIST DUE DILIGENCE COMPLETA (COMPILABILE)

Check-list due diligence (segue)

Tavola n. 2 **Check-list semplificata**

DUE DILIGENCE SEMPLIFICATA			
Numero	**Titolo**	**Controllo**	**Note**
1	**Documentazione societaria**		
1	Estremi di ciascuna delle Società: data e luogo di costituzione, sede legale, sedi operative, codice fiscale, Iva, iscrizione al Registro delle Imprese o equivalenti secondo la giurisdizione interessata (con indicazione di eventuali procedure di liquidazione).		
2	Atto costitutivo di ciascuna Società		
3	Statuto vigente di ciascuna Società, statuto originario e successive variazioni.		
4	Libro Soci, Libro Consiglio (e Comitato Esecutivo, se esistente), Libro Assemblee, Libro Collegio Sindacale o qualsiasi altro documento equivalente secondo la giurisdizione interessata, delle Società.		
2	**Capitale e azionisti**		
1	Lista degli azionisti o soci (con dettaglio dei beneficiari, se diversi) di ciascuna delle Società con dettaglio delle azioni o quote detenute.		
2	Copia della documentazione relativa a cambiamenti nel capitale e compagine azionaria di ciascuna Società, negli ultimi 5 anni.		
3	Copie di ogni patto parasociale, di sindacato, accordo di voto tra soci o simile, nonché altri accordi relativi alle azioni o quote di capitale di ciascuna Società o altri titoli o strumenti finanziari delle stesse o diritti ad essi inerenti, ivi compreso ogni accordo che limiti il trasferimento o dia titolo all'acquisto di tali azioni o quote, altri titoli, o diritti relativi, di voto o di altra natura.		
4	Copia e dettagli di finanziamenti soci o contributi in conto capitale in essere o accordi per il perfezionamento degli stessi relativi a ciascuna Società.		
5	Accordi, piani o altri documenti relative ad aumenti di capitale o proposti aumenti di capitale, stock-options, obbligazioni o altri diritti sul capitale o su altri titoli delle Società.		
3	**Amministratori, Sindaci e Procuratori**		
1	Lista degli amministratori e sindaci e persone autorizzate da ciascuna Società a rappresentare o obbligare la Società.		
2	Lista degli amministratori delegati e procuratori di ciascuna Società e copia dello strumento conferente i poteri attualmente delegati o demandati.		
4	**Licenze/Autorizzazioni Governative/Certificazioni**		
1	Elenco di tutte le licenze (comprese quelle urbanistiche, approvazioni o licenze relative all'apertura/chiusura di siti produttivi nazionali o stranieri), permessi, autorizzazioni, iscrizioni ed omologazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di ciascuna Società, comprese le domande in corso.		
2	Copia di ogni altra licenza, autorizzazione, permesso e registrazione rilevante per le Società, nonché di ogni altra relativa domanda.		

- omissis -

CHECK-LIST DUE DILIGENCE SEMPLIFICATA (COMPILABILE)

Elementi principali per la valutazione degli assetti organizzativi

Si propone una check list con i principali elementi da considerare nella valutazione degli assetti organizzativi, tratta dal documento di ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti del 25.07.2023, intitolato "Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check list operative".

Esempio **Check list elementi principali per la valutazione degli assetti organizzativi**

Tipologia di assetto	Oggetto	Elementi da analizzare	Risposta	Adeguato
Assetto organizzativo	• **Per assetto organizzativo si intende**: i. il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità; ii. il complesso procedurale di controllo.	• L'impresa è dotata di un organigramma formalizzato e comunicato all'interno dell'organizzazione? *(Risposta singola)*	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		• In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, qual è il modello di struttura organizzativa adottato? *(Risposta singola)*	☐ Semplice ☐ Funzionale ☐ Divisionale ☐ A matrice ☐ Per progetti ☐ Per processi ☐ Altro: ……	☐ Sì ☐ No
		• L'impresa è dotata di un funzionigramma formalizzato e comunicato al suo interno? *(Risposta singola)*	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		- omissis -		
Assetto amministrativo	• Riguarda la dimensione dinamico-funzionale dell'impresa e si compone dei processi e delle procedure che garantiscono il corretto svolgimento dell'attività di impresa. • Occorre formalizzare le procedure e i processi utilizzati dalle varie funzioni dell'organizzazione aziendale, rilevandone le responsabilità gestionali, le direttive, nonché gli strumenti.	• Nella società di capitali, è presente un Consiglio di Amministrazione? *(Risposta singola)*	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		• Nel caso di costituzione di un Consiglio di Amministrazione, sono stati formalizzati i poteri e i compiti assegnati a ciascun componente? *(Risposta singola)*	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		• Si ritiene che ci sia corrispondenza tra delega assegnata e poteri decisori in capo al delegato? *(Risposta singola)*	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		- omissis -		
Assetto contabile	• È compreso tra gli assetti amministrativi e riguarda, in particolare, la rilevazione contabile dei fatti di gestione, al fine di garantire l'attività di consuntivazione e anche di programmazione. • Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa attendibile, in conformità ai principi contabili adottati dall'impresa.	• L'impresa è dotata di un sistema informativo contabile integrato (ad esempio, si avvale di un unico software o più software per gli adempimenti contabili e fiscali)? *(Risposta singola)*	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		• L'impresa ha esternalizzato le procedure di registrazione e gestione delle operazioni contabili (contabilità interna o esterna)? *(Risposta singola)*	☐ Sì ☐ No ☐ N/A	☐ Sì ☐ No
		• In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, l'esternalizzazione delle procedure contabili è parziale o totale? *(Risposta singola)*	☐ Totale ☐ Parziale	☐ Sì ☐ No
		- omissis -		

CHECK LIST ELEMENTI DA CONSIDERARE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI (COMPILABILE)

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Rilevazione contabile degli acconti di imposta

Successivamente al versamento della 2° o unica rata di acconto delle imposte dovute (scadenza 30.11.2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), i soggetti esercenti attività economiche devono rilevare, in alcuni casi, tali versamenti all'interno della contabilità aziendale. Si propongono le scritture contabili da effettuare. È opportuno ricordare che, a fronte della possibilità di compensazione, deve essere ugualmente rilevato l'avvenuto versamento con utilizzo del conto "crediti compensabili". Nella pratica accade, talvolta, specialmente nelle società di persone, che i soci addebitino le proprie deleghe personali delle imposte sul conto corrente della società; tali movimenti devono essere considerati dei prelievi soci, che non incidono sul conto economico della società.

Esempio n. 1 — **Ditta individuale che addebita sul c/c della ditta la delega di versamento dell'acconto**

		30.11.n				
SP C II 5-quater	**SP** C IV 1	Titolare c/prelievi	a	Banca c/c		10.000,00
		Addebito su c/c modello F24 di € 8.000,00 per Irpef e di € 2.000,00 per contributi previdenziali.				

Esempio n. 2 — **Ditta individuale che addebita sul c/c della ditta la delega di versamento, utilizzando un credito compensabile per Iva**

		30.11.n				
SP C II 5-quater		Titolare c/prelievi	a	Diversi		10.000,00
	SP C IV 1		a	Banca c/c	8.500,00	
	SP C II 5-bis		a	Crediti compensabili	1.500,00	
		Addebito su c/c modello F24 di € 8.000,00 per Irpef e di € 2.000,00 per contributi previdenziali con compensazione.				

Esempio n. 3 — **Società di persone che addebita sul c/c la delega di versamento dell'acconto Irap, utilizzando per l'intero importo un credito Iva compensabile**

		30.11.n				
SP C II 5-bis	**SP** C II 5-bis	Acconto Irap	a	Credito compensabili		5.000,00
		Versamento 2ª rata di acconto Irap anno "n+1" con utilizzo del credito Iva compensabile.				

Esempio n. 4 — **Società di capitali che addebita sul c/c la delega di versamento dell'acconto Irap e Ires**

		30.11.n				
	SP C IV 1	Diversi	a	Banca c/c		15.000,00
SP C II 5-bis		Acconto Ires			10.000,00	
SP C II 5-bis		Acconto Irap			5.000,00	
		Addebito su c/c del modello F24 per versamento 2° acconto imposte per l'anno "n+1".				

Esempio n. 5 — **Società di capitali che, pur dovendo versare l'acconto Ires e Irap, può utilizzare un'eccedenza di imposte derivante dalla precedente dichiarazione a copertura parziale degli importi**

		30.11.n				
		Diversi	a	Diversi		
SP C II 5-bis		Acconto Ires			10.000,00	
SP C II 5-bis		Acconto Irap			5.000,00	15.000,00
	SP C II 5-bis		a	Credito Ires[1]	2.000,00	
	SP C II 5-bis		a	Credito Irap[1]	1.000,00	
	SP C IV 1		a	Banca c/c	12.000,00	
		Versamento 2ª rata di acconto delle imposte per l'anno "n+1" con utilizzo di eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.				

Nota[1]	Nel caso di utilizzo del credito con compensazione nel modello F24, i conti relativi possono essere, per esempio, denominati credito (Ires-Irap) per detrazioni successive dichiarazioni.

Numerazione e bollatura dei libri contabili

L'art. 2215 c.c. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 c.c. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
La formulazione degli artt. 39 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 ***esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali.*** *Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.*

Tavola **Specifiche formalità iniziali per scritture contabili**

Tipologie di imprese		Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo
Imprenditori individuali		• Giornale. • Inventari.	No	No	**€ 32,00** Ogni 100 pagine o frazione
• Società semplici. • Società di fatto. • Società in nome collettivo. • Società in accomandita semplice. • Società di armamento. • Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. • Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi. • Società cooperative. • Società di mutua assicurazione.		• Giornale. • Inventari.	No	No	**€ 32,00** Ogni 100 pagine o frazione
		• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. E relativi sezionali Tenuti per obbligo di legge o **volontariamente**	**Sì**	Tassa iniziale di libro. **€ 67,00**[1] Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	**€ 16,00** Ogni 100 pagine o frazione
• Società per azioni. • Società in accomandita per azioni. • Società a responsabilità limitata.	Con capitale sociale o fondo di dotazione **non superiore**, al 1.01, a € 516.456,90	• Giornale. • Inventari.	No	Tassa annuale forfetaria. **€ 309,87**[2]	**€ 16,00** Ogni 100 pagine o frazione
		• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. E relativi sezionali	**Sì**		
	Con capitale sociale o fondo di dotazione **superiore**, al 1.01, a € 516.456,90	• Giornale. • Inventari.	No	Tassa annuale forfetaria. **€ 516,46**[2]	**€ 16,00** Ogni 100 pagine o frazione
		• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. E relativi sezionali	**Sì**		

Note

1. Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. É ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.
2. • Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine.
   • La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente.
   • **Per l'anno di inizio di attività** la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.

Confronto iperammortamento 2026 e credito d'imposta 4.0

La legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati IV e V, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, effettuati dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa (1.01.2026). La maggiorazione del costo di acquisizione ai fini fiscali è articolata su tre scaglioni: 180% per investimenti fino a € 2,5 milioni, 100% per investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni, 50% per investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni. L'agevolazione si concretizza in una variazione in diminuzione rilevante ai fini Ires, senza alcun beneficio Irap. La maggiorazione non si applica agli investimenti che rientrano nel termine lungo (1.01.2025-31.12.2025, o entro il 30.06.2026 con ordine accettato e acconto del 20% entro il 31.12.2025), che beneficiano del credito d'imposta 4.0. Il confronto economico evidenzia che ***l'iperammortamento, pur diluito nel tempo, genera un risparmio fiscale complessivo superiore al credito d'imposta 4.0****.*

Profilo generale	Iperammortamento 2026	Credito d'imposta 4.0
Ambito oggettivo	Investimenti in beni strumentali di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, **interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione** o alla rete di fornitura. Applicabile agli investimenti effettuati dal 1.01.2026 al 30.09.2028.	Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, cc. 1057-bis–1058-ter, L. 178/2020, **interconnessi al sistema aziendale**. Applicabile agli investimenti effettuati nel termine lungo: 1.01.2025-31.12.2025, o entro 30.06.2026 con ordine accettato e acconto 20% entro 31.12.2025.
Misura agevolazione 1° scaglione	• **Maggiorazione del 180% del costo** di acquisizione per investimenti fino a € 2,5 milioni. • Il costo fiscalmente ammortizzabile passa da 100 a 280 (100 + 180).	• **Credito d'imposta pari al 20%** del costo di acquisizione per investimenti fino a € 2,5 milioni. • Su € 100.000 di investimento, credito di € 20.000.
Misura agevolazione 2° scaglione	• **Maggiorazione del 100%** per investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni. • Il costo fiscalmente ammortizzabile raddoppia.	**Credito d'imposta pari al 10%** del costo di acquisizione per investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni.
Misura agevolazione 3° scaglione	**Maggiorazione del 50%** per investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni.	**Credito d'imposta pari al 5%** del costo di acquisizione per investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni.
Meccanismo di funzionamento	• **Variazione in diminuzione del reddito di impresa**. • Il costo civilistico viene maggiorato fiscalmente, generando quote di ammortamento fiscale superiori a quelle civilistiche. • **La maggiorazione è una componente negativa di reddito**.	• **Credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24**. • Non è rimborsabile né cedibile. • Costituisce un beneficio diretto che riduce i tributi da versare.
Effetti ai fini Ires	• Riduzione del reddito imponibile Ires pari alla quota di iperammortamento (variazione in diminuzione). • Risparmio annuo pari al 24% della variazione in diminuzione. Beneficio distribuito su tutto il periodo di ammortamento. • L'ammortamento ordinario (100.000 × aliquota) genera ulteriore risparmio Ires del 24%, identico al caso Credito 4.0.	• Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione di Ires e altri tributi. • Si aggiunge il risparmio Ires sulle quote di ammortamento ordinarie del bene (24% dell'ammortamento annuo). • Questo risparmio Ires è identico per entrambe le agevolazioni (base deducibile = 100.000 in entrambi i casi); il credito non concorre al reddito.
Effetti ai fini Irap	• Nessun beneficio Irap dalla maggiorazione. • La variazione in diminuzione opera esclusivamente ai fini Ires. • L'ammortamento ordinario rimane deducibile ai fini Irap (3,9% × amm. civile annuo), come per qualsiasi investimento.	• Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione di Irap. • Si aggiunge il risparmio Irap sulle quote di ammortamento ordinarie del bene (generalmente 3,9%). • Anche questo risparmio Irap è identico per entrambe le agevolazioni.
Modalità di utilizzo	• Variazione in diminuzione da indicare nel quadro del reddito d'impresa. • Riduce automaticamente il reddito imponibile dichiarato.	• Utilizzo esclusivamente in compensazione tramite modello F24. • Il credito può compensare qualsiasi tributo o contributo (Ires, Irap, Iva, ritenute, contributi Inps).

Confronto iperammortamento 2026 e credito d'imposta 4.0 (segue)

Profilo generale	Iperammortamento 2026	Credito d'imposta 4.0
Imprese in perdita fiscale	• La maggiorazione genera una **maggiore perdita fiscale riportabile**. • Il vantaggio è rinviato ai periodi futuri in cui la perdita sarà compensata con redditi imponibili. • Nessun beneficio immediato nell'anno della perdita.	• Il credito è utilizzabile in compensazione indipendentemente dalla situazione reddituale. • Anche imprese in perdita possono compensare il credito con altri tributi (Iva, ritenute, contributi), ottenendo beneficio immediato.
Regime forfetario	• **I contribuenti forfetari sono totalmente esclusi dall'iperammortamento**. • Il regime forfetario non prevede deduzione analitica dei costi, ma applicazione di un coefficiente di redditività al fatturato. • Le variazioni in diminuzione non hanno alcuna rilevanza.	• I contribuenti forfetari che esercitano attività d'impresa accedono al credito d'imposta 4.0, utilizzabile in compensazione. • Il credito è riconosciuto anche a forfetari in quanto agevolazione diretta non dipendente dalla determinazione del reddito.
Contribuenti con CPB	L'iperammortamento è compatibile con CPB in quanto **la maggiorazione rientra tra le variazioni in diminuzione del reddito concordato**.	• Il credito d'imposta non è assorbito dal reddito concordato, in quanto costituisce un beneficio esterno alla determinazione del reddito. • I contribuenti CPB possono utilizzare il credito in compensazione senza riduzione del beneficio.
Requisito di interconnessione	**Richiesto**. I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, secondo le modalità previste dalla normativa.	**Richiesto**. I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, secondo le modalità previste dalla normativa.
Beni agevolabili	• Beni individuati negli allegati IV e V annessi alla **L. 199/2025**. • Comprendono beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati funzionali alla trasformazione digitale.	• Beni individuati negli allegati A e B alla L. 232/2016, richiamati dalla L. 178/2020. • Beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale.
Coordinamento temporale	Applicabile agli investimenti effettuati dalla data di entrata in vigore della L. 199/2025 (1.01.2026), esclusi quelli che rientrano nel termine lungo (che accedono al credito 4.0).	Applicabile agli investimenti nel termine lungo: 1.01.2025-31.12.2025, o entro 30.06.2026 con ordine accettato e acconto 20% entro 31.12.2025.

Tavola — **Confronto su investimento di € 100.000**

Anno	Iperammortamento						Credito d'imposta 4.0			
	Ammor.to ordinario (20%)	Iper ammor.to (var. -)	Risparmio Ires iper (24%)	Risp. Ires ammor.to ord.	Risp. Irap ammor.to ordinario	Totale	Credito utilizzabile	Risp. Ires ammor.to ord.	Risp. Irap ammor.to ordinario	Totale
1	10.000	18.000	4.320	2.400	390	7.110	6.667	2.400	390	9.457
2	20.000	36.000	8.640	4.800	780	14.220	6.667	4.800	780	12.247
3	20.000	36.000	8.640	4.800	780	14.220	6.666	4.800	780	12.246
4	20.000	36.000	8.640	4.800	780	14.220	-	4.800	780	5.580
5	20.000	36.000	8.640	4.800	780	14.220	-	4.800	780	5.580
6	10.000	18.000	4.320	2.400	390	7.110	-	2.400	390	2.790
Totali	100.000	180.000	43.200	24.000	3.900	71.100	20.000	24.000	3.900	47.900

Sintesi

- Iperammortamento: risparmio totale € 71.100 (€ 43.200 Ires da maggiorazione + € 24.000 Ires amm. ord. + € 3.900 Irap amm. ord.), distribuito su 6 anni.
- Credito d'imposta 4.0: beneficio totale € 47.900 (€ 20.000 credito + € 24.000 Ires amm. ord. + € 3.900 Irap amm. ord.), concentrato nei primi 3 anni per il credito.
- Differenza: € 71.100 - € 47.900 = € 23.200 (+48% sul totale) a favore dell'iperammortamento (solo beneficio puro: 43.200 vs 20.000 → +116%).

Vantaggi della trasparenza fiscale nelle S.r.l.

In linea generale, la c.d. "trasparenza fiscale" è un istituto che consente di evitare la classica doppia tassazione a cui è soggetto il reddito prodotto da una società di capitali. Infatti, mentre in regime ordinario la società paga l'imposta Ires sui propri utili e successivamente i soci persone fisiche subiscono un'ulteriore tassazione (Irpef) sui dividendi percepiti, ***la trasparenza fiscale consente di far transitare fiscalmente il reddito direttamente in capo ai soci, secondo le rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva distribuzione****. Si tratta quindi di un regime opzionale e vincolato a determinati requisiti oggettivi e soggettivi, che consente una fiscalità più diretta e, in determinati casi, più efficiente. Il regime di trasparenza fiscale delle S.r.l. trova la propria disciplina nell'art. 116 Tuir per quanto riguarda le società con compagine sociale formata esclusivamente da persone fisiche (a completamento, si vedano anche il D.M. 23.04.2004 e la circ. n. 49/E/2004). Nello specifico, la società in trasparenza determina il reddito imponibile secondo le regole proprie previste in materia di reddito d'impresa, ma non è tenuta al versamento dell'Ires. Infatti, questo reddito è attribuito proporzionalmente ai soci e da questi è dichiarato ai fini Irpef. Gli utili successivamente distribuiti non subiscono ulteriore tassazione. Le perdite possono essere imputate ai soci, nei limiti delle loro quote di patrimonio netto.*

CONDIZIONI PER S.R.L. A RISTRETTA BASE	L'opzione per la trasparenza fiscale può essere esercitata dalle S.r.l. che rispettano una serie di condizioni, ovvero: presenza esclusiva di soci persone fisiche; numero massimo di 10 soci; limite di ricavi del periodo precedente pari a € 5.164.569; rispetto continuo dei requisiti per l'intera durata dell'opzione.
DURATA	In particolare, l'opzione per la trasparenza fiscale ha una **durata minima pari a 3 esercizi sociali consecutivi**. Ciò significa che, una volta esercitata validamente, la scelta resta vincolante per un intero triennio, senza possibilità di revoca anticipata, salvo decadenza automatica per perdita dei requisiti (ad esempio per variazioni della compagine sociale o superamento dei limiti di ricavi).
RINNOVO	Al termine del primo triennio, la trasparenza fiscale **si rinnova tacitamente** per un nuovo triennio, **salvo che la società e i soci decidano di revocare espressamente l'opzione**.
ADESIONE AL CPB	L'accettazione della proposta da parte della società vincola i soci; il reddito concordato è ripartito tra i soci in base alle relative quote di partecipazione. In caso di opzione per l'imposta sostitutiva, i soci sono tenuti al versamento pro-quota.
FORMALITÀ RICHIESTE	• La manifestazione dell'opzione per la trasparenza fiscale prevede una duplice formalità: 1) **a livello dei soci**: ciascun socio deve manifestare la propria adesione alla trasparenza mediante una dichiarazione scritta, da inviare alla società con **lettera raccomandata** con ricevuta di ritorno o altra modalità idonea a garantire la certezza della data di ricezione (**ad esempio PEC**). Questa adesione rappresenta un requisito essenziale: infatti, la mancata adesione anche da parte di un solo socio comporta la totale inefficacia dell'opzione (salvo il caso particolare della S.r.l. unipersonale); 2) **a livello societario**: la società deve formalizzare l'opzione attraverso la presentazione dell'apposito **quadro OP della dichiarazione modello Redditi SC presentato nel periodo d'imposta da cui si intende far decorrere l'opzione**. In questo quadro deve essere indicata chiaramente la volontà di adottare il regime di trasparenza fiscale, l'elenco dei soci e le relative percentuali di partecipazione agli utili. • Non sono applicabili le disposizioni di cui al D.P.R. 442/1997, quindi per l'efficacia dell'opzione non vige il principio del comportamento concludente; **in presenza dei requisiti è possibile fruire della remissione *in bonis***.
ESEMPIO PRATICO	Se una S.r.l. intende applicare il regime di trasparenza a partire dal triennio 2026-2028, dovrà: far sottoscrivere ai soci la dichiarazione di adesione entro il 2026; indicare l'opzione nella **dichiarazione Redditi SC 2026 (riferita al periodo d'imposta 2025)**, da presentare entro il termine ordinario previsto.
FINE DEL TRIENNIO	• Alla fine di ciascun triennio la società potrà, alternativamente: - **confermare l'opzione** (senza necessità di nuove comunicazioni da parte dei soci) **semplicemente continuando ad applicare il regime** (non sembra necessaria nemmeno l'indicazione nel **quadro OP** della dichiarazione); - **revocare espressamente l'opzione**, comunicando questa scelta nella dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo esercizio del triennio, evitando così il rinnovo automatico.
CAUSE DI DECADENZA	• La trasparenza cessa di avere efficacia in corso di triennio se: cambia la compagine sociale (ad esempio entrano soci persone giuridiche); è superata la soglia di ricavi consentita dalla norma; si verifica una trasformazione societaria (esempio: fusione o scissione) senza conferma dell'opzione. • In questi casi la decadenza è automatica e ha effetto immediato dal periodo d'imposta in cui viene meno il requisito.

ESEMPIO CONFRONTO TRA TRASPARENZA E REGIME ORDINARIO

NON SOLO IMPRESA

CIVIS: assistenza digitale, riesame e seconda istanza

CIVIS è il canale di assistenza online dell'Agenzia delle Entrate, disponibile nell'area riservata del sito istituzionale, che consente di gestire digitalmente le richieste di assistenza su comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici e cartelle di pagamento derivanti da controllo automatizzato o da liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata, senza recarsi agli sportelli fisici. ***Da maggio 2026 è stata introdotta la possibilità di presentare una seconda richiesta di assistenza per ottenere il riesame della pratica****, allegando fino a 10 documenti a supporto direttamente in fase di compilazione.*

SOGGETTI	• Contribuenti direttamente interessati dall'atto. • **Intermediari abilitati** (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF). • Rappresentanti legali di persone fisiche: tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori di minori. • Persone di fiducia designate dal contribuente.
ATTI GESTIBILI	• CIVIS è attivabile per: comunicazioni di irregolarità, avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento, derivanti da: - controllo automatizzato delle dichiarazioni: verifica formale della corrispondenza tra dati dichiarati, versamenti e dati in Anagrafe tributaria; - liquidazione delle imposte su redditi a tassazione separata (es. TFR, arretrati di lavoro dipendente). Non sono gestibili tramite CIVIS gli atti da accertamento sostanziale (avvisi di accertamento, inviti a comparire, atti da verifica fiscale).
AVVIO DELLA RICHIESTA E DATI DA INSERIRE	• Occorre inserire il codice fiscale del contribuente e selezionare la tipologia di atto. • Per comunicazioni e avvisi telematici: **numero identificativo di 13 cifre presente sull'atto (obbligatorio)**. • Per le cartelle di pagamento, questi i criteri alternativi: - codice atto: 11 cifre; - identificativo della cartella: 17 cifre, senza spazi; - identificativo della partita di ruolo. • CIVIS verifica automaticamente se l'importo è già iscritto a ruolo: in caso affermativo mostra un avviso informativo ma non blocca la procedura.
COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA	• Il campo "Informazioni relative alla richiesta di assistenza" deve contenere: - **le motivazioni per cui si ritiene errato o incompleto** l'esito dell'atto; - gli elementi rilevanti per la correzione degli esiti (es. ritenuta subita ma non versata dal sostituto; pagamento non risultante nei sistemi); - qualsiasi informazione utile a inquadrare correttamente la situazione fiscale.
DATI DI CONTATTO	• Sono obbligatori: indirizzo e-mail e nominativo di riferimento. • È attivabile la notifica automatica via e-mail e/o SMS alla chiusura della pratica.
IDENTIFICATIVO PRATICA	Dopo l'invio il sistema attribuisce un **identificativo numerico di 13 cifre**. La pratica è assegnata automaticamente a un ufficio, visibile dal giorno lavorativo successivo nella sezione "Consultazione delle richieste". Entro pochi giorni lavorativi viene fornito un riscontro.
ALLEGATI E CONTROLLI	• In linea generale non occorre allegare documenti: il controllo si basa su dati già in possesso dell'Agenzia. Fanno eccezione i documenti non in possesso dell'Agenzia. • Se sono allegati file, l'Agenzia effettua controlli. Durante questa fase lo stato è "IN VERIFICA". È sempre possibile ripresentare la richiesta con file corretti.
CONSULTAZIONE DEGLI ESITI	• La funzione "**Consultazione delle richieste**" mostra stato della pratica, ufficio assegnatario ed esito finale. • Se la pratica è accolta, nella colonna "Documento aggiornato" compare la comunicazione aggiornata con gli importi corretti. In caso di regolarizzazione parziale è incluso anche il modello F24 precompilato per il pagamento residuo. • La colonna è vuota quando: - le irregolarità sono state confermate (resta valida la comunicazione originaria); - è avviata la procedura di iscrizione a ruolo; - la dichiarazione ha subito interventi correttivi successivi alla chiusura della pratica o è stata annullata. • Per le cartelle di pagamento accolte la comunicazione di sgravio è trasmessa anche all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza ulteriori azioni da parte del contribuente.

Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre ***tra il 1.10.2026 e il 31.12.2026****.*

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,80	17,5000
	Oltre € 5.000,00	9,12	15,4000
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	16,08	24,0800
	Oltre € 1.500,00	16,11	24,1100
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	8,30	14,3750
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	6,88	12,6000
	Oltre € 200.000,00	5,31	10,6375
Credito personale		12,08	19,1000
Credito finalizzato		11,30	18,1250
Factoring	Fino a € 50.000,00	6,58	12,2250
	Oltre € 50.000,00	5,38	10,7250
Leasing immobiliare	A tasso fisso	6,52	12,1500
	A tasso variabile	5,82	11,2750
Leasing aeronavale e su autoveicoli	Fino a € 25.000,00	9,51	15,8875
	Oltre € 25.000,00	8,40	14,5000
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	10,27	16,8375
	Oltre € 25.000,00	7,50	13,3750
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	4,52	9,6500
	A tasso variabile	4,34	9,4250
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	14,23	21,7875
	Oltre € 15.000,00	9,88	16,3500
Credito revolving		16,50	24,5000
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		12,15	19,1875
Altri finanziamenti		14,41	22,0125

Avvertenza	• Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un **margine di ulteriori 4 punti percentuali**. • La differenza tra il limite e il tasso medio **non può superare gli 8 punti percentuali**.

AGEVOLAZIONI

Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro

Il decreto Lavoro prevede all'art. 4 un incentivo per la trasformazione di contratti a termine di durata complessiva fino a 12 mesi in contratti a tempo indeterminato. L'agevolazione consiste in un esonero contributivo del 100% per massimo 24 mesi, con un tetto di € 500 mensili. La misura è limitata alle trasformazioni effettuate dal 1.08 al 31.12.2026, con rapporti instaurati entro il 30.04.2026 e con lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati in precedenza a tempo indeterminato.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

La misura non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione.

INCENTIVO

- Esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del **100%**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail.
- Nel **limite massimo** di importo pari a **€ 500** su base mensile, per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

Per un **periodo massimo di 24 mesi**[1].

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L'ESONERO

Giovani lavoratori che, alla data dell'evento incentivato, **non hanno compiuto il 35° anno di età** (dovendosi intendere un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

La misura riguarda le trasformazioni a tempo indeterminato di **rapporti di lavoro per il personale con qualifica di operaio, impiegato o quadro**, con esclusione, per espressa previsione normativa, del personale con qualifica dirigenziale.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVABILI

L'esonero contributivo spetta per le **trasformazioni** dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a 12 mesi, **in rapporti di lavoro a tempo indeterminato effettuate dal 1.08.2026 al 31.12.2026**.

La misura, pertanto, non spetta in relazione alle assunzioni a tempo determinato né per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Inoltre, affinché le trasformazioni possano essere incentivate, le stesse **devono riguardare**, senza soluzione di continuità, **i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro e non oltre il 30.04.2026**.

Non sono, conseguentemente, incentivabili le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato originariamente instaurati a decorrere dal 1.05.2026.

L'esonero spetta anche in caso di **contratti di lavoro a tempo parziale**, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una **cooperativa di lavoro** ai sensi della L. 3.04.2001, n. 142.

L'esonero contributivo in argomento spetta anche per le **trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione**, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato.

RAPPORTI DI LAVORO ESCLUSI

Il beneficio non si applica ai rapporti di **lavoro domestico e rapporti di apprendistato**, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Non rientra, fra le tipologie incentivate, la trasformazione a tempo indeterminato riguardante il **contratto di lavoro intermittente o a chiamata**.

LIMITE DI RISORSE

- L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa.
- Se dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'Inps non procede all'accoglimento di ulteriori comunicazioni da parte dei datori di lavoro per l'accesso al beneficio.

Nota[1]	Il periodo di fruizione della misura può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di novembre 2026

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 2 novembre	**Dottori commercialisti**	**Contributi** - Termine di pagamento della 2ª rata dei contributi minimi 2026 e del contributo di maternità 2026.
Martedì 10 novembre	**Imposte dirette**	**Modello 730 -** Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
Domenica 15 novembre	**Iva**	**Registrazione** - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle **fatture attive** verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, **12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione** o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle **fatture passive** ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il **15° giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Lunedì 16 novembre	**Imposte dirette**	**Versamento ritenute** - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
		Redditi 2026 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.
		Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.
		Imposta sostitutiva su incrementi retributivi - Versamento dell'imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, erogati nel mese precedente (art. 1, c. 7 L. 199/2025).
	Iva	**Liquidazione e versamento** - Termine ultimo concesso ai **contribuenti mensili** per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai **contribuenti trimestrali** per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Il D. Lgs. 108/2024 ha allineato alla scadenza ordinaria del terzo trimestre (16.11, anziché 16.12) il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi 3 trimestri dell'anno, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto sia inferiore al limite di € 100.

Principali adempimenti mese di novembre 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 16 novembre (segue)	Iva (segue)	**Versamento** - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2026.
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
		Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2026, mediante il modello F24.
	Imposta sugli intrattenimenti	**Versamento** - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	**Versamento** - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	**Contributi previdenziali e assistenziali** - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2026.
		Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2026.
	Inail	**Autoliquidazione** - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2025 e all'acconto 2026, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.
Venerdì 20 novembre	Enasarco	**Versamento** - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2026.
	Conai	**Denuncia** - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Mercoledì 25 novembre	Iva	**Elenchi Intrastat** - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Lunedì 30 novembre	Imposte dirette	**Modello 730/2026** - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.
		Imposta sui servizi digitali - Termine di versamento dell'acconto, pari al 30% dell'imposta dovuta per l'anno 2025 (art. 1, cc. 21-22 L. 207/2024).
		Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e plusvalenze da cripto-attività - Termine di versamento della 2ª rata (art. 1, cc. 23-29 L. 207/2024).
		Assegnazione agevolata beni ai soci / Trasformazione agevolata in società semplice - Termine di versamento del 40% dell'imposta sostitutiva per le società che hanno effettuato il versamento del 60% entro il 30.09.2026 (art. 1, cc. 35-41 L. 199/2025).
		Estromissione beni di imprese individuali - Termine di versamento della 1ª rata dell'imposta sostitutiva in relazione ai beni posseduti al 30.09.2025 ed estromessi dal 1.01.2026 al 31.05.2026 (art. 1, cc. 35-41 L. 199/2025).
	Imposte dirette e Irap	**Dichiarazione dei redditi** - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2026.

Principali adempimenti mese di novembre 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 30 novembre (segue)	Cedolare secca	**Versamento** - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2026, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.
	Iva	**Fattura differita** - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2026.
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	**Versamento -** Termine di versamento della 3ª rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024.
		Versamento - Termine di versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni dei terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2025.
		Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata dell'imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2026. Entro lo stesso termine deve essere asseverata la perizia di stima.
	Imposta di bollo	**Fattura elettronica** - Termine di versamento dell'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2026 se di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre 2026.
	Imposta di registro	**Contratti di locazione** - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Collegamento Pos-Rt	**Adempimento** - Termine di registrazione dei collegamenti tra Pos e registratori di cassa per gli strumenti oggetto di variazione o nuova attivazione dal 1 al 30.09.2026.
	Inps	**Flusso UniEmens** - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2026 eccedente il contributo minimo.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2026 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.
	Libro unico del lavoro	**Adempimento** - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Fasi	**Contributi assistenziali** - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2026.
	Enpacl	**Adempimenti** - Termine di versamento della 4ª rata del contributo soggettivo e della 3ª rata del contributo integrativo 2026.

Nota[1]

- **Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 70/2011].